

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INNOVAZIONE SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARLENTINI SR VIA PIETRO NENNI
TRAVERSA VII 2

Numero REA: SR - 149048

Codice fiscale: 01797070891

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	contenente le norme di funzionamento della società quelle	
	modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste	
	dalle competenti autorità in sede di iscrizione.	
	Articolo 9	
	Le comparenti dichiarano che le spese di costituzione della	
	società, comprese quelle notarili, ammontano	
	approssimativamente ad euro millecinquecento (1.500,00) e	
	sono a carico della società stessa.	
	Si richiede il trattamento fiscale previsto per le	
	COOPERATIVE SOCIALI e le O.N.L.U.S.	
	Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da	
	persona di mia fiducia e in parte da me notaio scritto su	
	quattro fogli per pagine tredici fin qui e da me notaio letto	
	alle comparenti che lo approvano.	
	Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantacinque.	
	F.to Midolo Marzia, Mallaci Mercurio Patrizia, Mallaci	
	Mercurio Katia, Fangano Carmela, Anna Maria Magnano, Anna	
	Rita Anguzza	
	Carlo Saggio notaio	
	Allegato "A" all'atto con i numeri 34101 di Repertorio e	
	11180 di raccolta.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	COSTITUZIONE e SEDE	
	È costituita la Società Cooperativa sociale denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INNOVAZIONE SOCIALE".	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	
	aventi carattere di sedi succursali o secondarie, agenzie e	
	rappresentanze sia in Italia che nei Paesi della comunità	
	europea e/o all'estero, nei modi e termini di legge.	
	La società ha sede legale nel Comune di Carlentini.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Art. 2	
	DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	
	SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	

	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio -	
	sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge	
	predetta.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del	
	conseguimento dello scopo sociale.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza	
	un'impresa senza fine di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzata alla qualificazione umana, morale, culturale e	
	professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in	
	stato di bisogno o di emarginazione sotto qualsiasi forma o aspetto (fisico, psichico, socio-economico, giuridico e	
	culturale).	
	Art. 4	
	OGGETTO	
	La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la progettazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi insieme ad attività connesse, ai	
	sensi della lettera a) articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.	
	La cooperativa, si propone come oggetto sociale le seguenti attività:	

	1. L'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale,	
	socio-assistenziale e socio riabilitative, attività educativa	
	e ricreativa, formativa e/o orientamento, per minori,	
	giovani, anziani, immigrati, disabili fisici e/o psichici e	
	soggetti in difficoltà.	
	2. La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della	
	gestione di impianti e strutture sanitarie, educative,	
	ricreative, culturali, formative e assistenziali; la	
	progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di	
	animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani,	
	anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi	
	eventi culturali e ricreativi, feste e fiere.	
	3. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri	
	di formazione professionale e/o orientamento, servizio di pre	
	e post scuola, doposcuola, centri educativi culturali e	
	sportivi, centri di documentazione e ogni altro servizio	
	volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e	
	di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per	
	l'integrazioni di minori con disabilità e/o fragilità, sia in	
	ambito scolastico sia extrascolastico.	
	4. La promozione e la gestione di corsi di formazione volte	
	all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili, di giovani e	
	adulti in stato di disagio sociale e soggetti deboli che	
	versano nelle situazioni di fragilità sociale.	
	5. La promozione e la gestione di attività e servizi di	
	natura ricreativa, animativa, sportiva, culturale, formativa	
	ed educativa, e laboratori artigianali, ivi compresi	
	soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, atelier	
	e ogni altro servizio volto alla formazione, l'educazione,	
	l'informazione, la socializzazione e l'assistenza, per	
	persone disabili e in generale per persone in condizioni di	
	bisogno o svantaggio.	
	6. La programmazione e la gestione di forme di animazione	
	sociale - culturale - educativa territoriale, o in cosiddetti	
	"Centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di	
	minori, adolescenti e giovani, adatti a prevenire il disagio	
	e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di	
	orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità	
	di adolescenti e giovani.	
	7. Promuovere attività di promozione dell'imprenditoria	
	femminile e delle fasce svantaggiate attraverso formazione,	
	consulenza ed erogazione del microcredito e di altre forme	
	similari di sostegno allo start-up di impresa.	
	8. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, centri sociali, consultori familiari, sportelli	
	informativi, case protette, case di riposo, case famiglia,	
	comunità alloggio, comunità terapeutiche per soggetti con	
	disagio psichico, Residenze Sanitarie Assistite (RSA),	

	Residenze Assistenziali Flessibili (RAF), Casa Albergo,	
	Gruppi-Appartamento, e ogni altro servizio volto	
	all'assistenza e al sostegno della domiciliarità e	
	all'innalzamento della qualità della vita dei soggetti in	
	difficoltà (minori, anziani, donne, disabili psichici e	
	fisici, immigrati) ivi compresi soggiorni sociali e di	
	vacanza e servizi di portierato sociale.	
	9. La promozione e la gestione di forme di servizi	
	territoriali e/o residenziali o semi-residenziali, sociali e	
	sanitari a favore di persone che presentano un problema di	
	dipendenza da una o più sostanze psico-attive legali e	
	illegali (droga, alcol, fumo) o da comportamenti additivi	
	(gioco d'azzardo) al fine di attuare strategie	
	multi-disciplinari di recupero e assistenza, sia dal punto di	
	vista sanitario, sia da quello educativo, sociale e	
	psicologico, mettendo in atto interventi di tutela della	
	salute e di reinserimento nel tessuto sociale.	
	10. La programmazione e la gestione di interventi	
	terapeutico-riabilitativi nelle forme tradizionali quali	
	fisiokinesiterapia, logopedia, psicomotricità, psicoterapia,	
	e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in	
	materia a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche	
	servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non	
	tradizionali quali danza terapia, musicoterapia, arte	
	terapia, pet-terapy, ippoterapia e altre.	
	11. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore	
	dei bambini, giovani, adolescenti, immigrati e soggetti in	
	stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle norme	
	vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture	
	quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie	
	assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle	
	famiglie, case di riposo e centri di accoglienza per	
	immigrati.	
	12. La programmazione e la gestione forme di servizi	
	residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica,	
	quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali	
	o gruppi di auto - mutuo - aiuto, a favore di minori,	
	adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale.	
	13. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi	
	socio sanitari, di sostegno e di educativa territoriale a	
	favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità,	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola,	
	il territorio o altre strutture di accoglienza appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati,	
	anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari,	
	assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e	
	servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione	
	sociale, sviluppando servizi personalizzati per soggetti con	

	disagi.	
	14. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti.	
	15. La gestione di strutture e progetti di accoglienza, di protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, etc.	
	16. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo.	
	17. La programmazione e la gestione di forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che usufruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa.	
	18. L'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, congressi, meeting, master, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni.	
	19. L'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza e formazione a favore di terzi, nell'ambito delle attività educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali.	
	20. L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali, educativo-didattici (educazione ambientale, promuovendo la cultura del riutilizzo del materiale riciclato), educazione alla salute dell'attività motoria e psicomotoria, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale.	
	21. La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario.	
	22. L'organizzazione e la gestione di attività di sostegno al commercio equo - solidale, alimentare ed artigianato,	

	promuovendo lo sviluppo di una cultura di consumo biologico;	
	divulgando informazioni in linea con la cultura ecologista, solidale ed antirazzista e dare impulso alla nascita di	
	botteghe artigianali.	
	23. La realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni, a	
	mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale,	
	allo scopo di far conoscere le attività della cooperativa, i	
	metodi e le buone prassi utilizzate.	
	24. Gestire, organizzare, progettare strutture e servizi di	
	carattere sociale (comunità, laboratori artigianali, centri	
	diurni, centri residenziali, centri di accoglienza,	
	aggregazione e di socializzazione, interventi sul territorio,	
	ecc.), nonché altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale e culturale.	
	25. La partecipazione, per conseguire gli scopi sopra	
	enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento	
	di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con	
	amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture	
	sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti	
	di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti	
	indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi	
	inerenti all'oggetto sociale.	
	La Cooperativa si impegna a:	
	1. stabilire rapporti e convenzioni con le altre società	
	cooperative, con Agenzie dello Stato ed Europee, con la	
	Regione, il Comune, l'Aziende Sanitarie, le organizzazioni	
	sindacali, gli istituti di ricerca e universitari e ogni	
	altro ente pubblico e privato, commerciale e non;	
	2. divenire un punto di riferimento per quanti operano nei	
	campi anzi elencati e sentano di aderire agli indirizzi della	
	cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato	
	sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro	
	stabile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno, a	
	tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra	
	lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;	
	3. tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo	
	consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di	
	produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più	
	vari e complessi;	
	4. partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in	
	Italia. Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, la	
	cooperativa potrà aderire ad associazioni di cooperative,	
	nonché ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative in materia di attività mutualistiche	
	cooperativistiche di lavoro o di servizio;	
	5. conservare gli studi e le ricerche fatte che rimarranno di	
	proprietà della cooperativa;	
	6. ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia che	

	intendano favorire la mutualità e l'occupazione giovanile	
	nell'ambito della legislazione Regionale e Nazionale.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso	
	l'acquisto di immobili e quant'altro necessario ed utile per	
	il realizzo diretto od indiretto degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	ART. 5	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone che condividono i fini	
	culturali e sociali della Cooperativa ed in particolare	
	coloro che essendo in possesso di titoli idonei o essendo in	
	possesso di una specifica competenza, possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali, lavorando nella cooperativa	
	alle condizioni da fissarsi nel regolamento interno o possono	
	fruire dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa.	
	L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al	
	raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.	
	2522, comma 1 del codice civile.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare della quota sottoscritta. Non possono	
	essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e	
	comunque coloro che hanno interessi in contrasto o in	
	concorrenza allo spirito, agli scopi ed all'oggetto della	
	società.	
	I soci sono distinti in tre categorie:	
	a) soci operatori;	
	b) soci utenti;	
	c) soci volontari;	
	I Soci Operatori sono i lavoratori di ambo i sessi che:	
	1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	4. mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;	
	5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	

	in cooperativa, in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa, stabilendo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa;	
	6. possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	7. possono altresì esser soci cooperatori le persone fisiche	
	aventi i requisiti per gestire dal punto di vista	
	amministrativo la Società, in misura strettamente necessaria	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale;	
	8. non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio,	
	o lavorino in imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in	
	materia di cooperazione di lavoro;	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi soci finanziatori.	
	Sono Soci Utenti i fruitori dei servizi della cooperativa	
	Sono Soci Volontari quelli ammessi con le modalità, i diritti	
	e gli obblighi di cui agli artt. 2 e seguenti legge	
	08/11/1991 n.381.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti	
	in un'apposita sezione dei libri dei soci.	
	Art. 6	
	AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio in qualità di:	
	Persona fisica , dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta specificando: nome; cognome, codice fiscale,	
	residenza, luogo e data di nascita, titolo di studio o	
	competenze, dichiarazione di osservare il presente statuto, i	
	regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	1. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo	
	amministrativo.	
	2. A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al soggetto	
	interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione	

		nel libro dei soci.	
	3.	Dati gli scopi della società, i soci si impegnano ad accettare ed uniformarsi alle norme fissate dal presente statuto, alle norme fissate dal regolamento interno e alle deliberare prese dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.	
	4.	E' fatto divieto ai soci di prestare lavoro subordinato o autonomo in concorrenza con la cooperativa senza previa autorizzazione dell'Organo amministrativo e dei tre quarti (3/4) dei soci.	
	5.	In caso di rigetto della domanda di ammissione, motivata, l'Organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
		Oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, possono assumere la qualifica di Soci, coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
		Persona Giuridica ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:	
	1.	la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la Partita Iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;	
	2.	estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;	
	3.	copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;	
	4.	la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci.	
		Il Socio Volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:	
	1.	l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;	
	2.	la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;	
	3.	la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria.	
		L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero	

	a quella speciale.	
	Non adempiendo anche ad uno solo di tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo verranno rimborsati purché la restituzione venga richiesta per iscritto non oltre tre mesi dalla data di comunicazione.	
	Art. 7	
	VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 8	
	OBBLIGHI DEL SOCIO	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.	
	b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	c) A partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria dei soci cui sono iscritti salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) Di non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo	

	amministrativo accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione	
	dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	cooperativa.	
	e) A mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	f) A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9	
	DIRITTI DEI SOCI	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro (10) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o tramite fax o e-mail.	
	4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 10	
	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	I soci cessano di appartenere alla cooperativa, per recesso,	
	per esclusione, per fallimento, in caso di scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica, o per	
	causa di morte.	
	Art. 11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trova più nelle condizioni di partecipare agli	
	scopi sociali.	

	c) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro, subordinato o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso e a provvedere in conseguenza all'interesse della società.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Art.12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio che:	
	a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo oppure le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo amministrativo legalmente prese;	
	b) senza giustificati motivi, non adempia agli impegni assunti in qualunque modo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.	
	In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola coi pagamenti e la esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	c) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi, scopi ed oggetto della Cooperativa.	
	d) che non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	

	aziendale.	
	e) che in qualche modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Art.13	
	CAUSA MORTE	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto, o	
	dichiarato decaduto o escluso, la liquidazione della quota	
	sociale avrà luogo limitatamente al socio sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si	
	scioglie ed entro sei mesi dall'approvazione di detto	
	bilancio in misura però mai superiore al valore nominale	
	della quota medesima.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto alla nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione. Art. 14	
	LIMITAZIONI AL RIMBORSO	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci uscenti e dei loro eredi.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la	
	cessione di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto. Art. 15	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese secondo le rispettive competenze	
	dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea generale dei soci	
	a norma degli articoli precedenti, sono comunicate ai soci	
	destinatari a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno contenente i motivi del provvedimento, e con	

	affissione nella sede della Cooperativa.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo amministrativo dovranno promuovere	
	la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della	
	legge 142/01 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore	
	consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro istaurato con lo stesso socio.	
	La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione dell'organo amministrativo, comporta il venir meno dal rapporto sociale.	
	Art.16	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e	
	ristorno, a norma del successivo articolo del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque	
	anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO DELLA SOCIETA'	
	Art.17	
	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Cooperativa si compone: a) del capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore a quanto determinato dalla legge;	

	b) della riserva legale;	
	c) di qualunque utilità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) dal fondo destinato ad aumento gratuiti del capitale sociale sottoscritto e versato istituito ai sensi dell'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e regolato nei modi previsti della legge predetta, fondo da istituirsi eventualmente con delibera assembleare da assumersi con le modalità e le maggioranze previste dagli artt.22 e 24 del presente statuto per le assemblee ordinarie.	
	La riserva è costituita con la parte spettante sugli utili a norma di legge e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi e agli eredi dei soci deceduti. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute ad altri soci con affetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo: l'eventuale rifiuto va motivato.	
	TITOLO V	
	REMUNERAZIONE DEL LAVORO PRESTATO DAI SOCI DELLA COOPERATIVA Art.18	
	REMUNERAZIONE DEL LAVORO Per quanto concerne la remunerazione dei soci per il lavoro prestato a favore della cooperativa sono valide le norme fissate nel regolamento interno.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI Art.19	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	

	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).	
	Art.20 BILANCIO D'ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio l'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale previo esatto inventario delle attività e passività da compilarsi con criteri di oculata prudenza.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Esso deve essere accompagnato dalla relazione disposta dall'art.2 della legge 31 gennaio 1992 n.59. Il bilancio consta di due parti: a) rendiconto patrimoniale; b) rendiconto economico - produttivo.	
	Art.21 GLI UTILI	
	Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue: un quinto degli utili netti annuali va destinato alla riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità prevista dalla legge; un dividendo ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliato al capitale effettivamente versato: il restante a riserva indivisibile. Ove lo decida l'assemblea ordinaria l'utile di esercizio può essere interamente destinato a fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge 904/1977.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata ad altre riserve o fondi o distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici. Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita della società.	
	Art. 22	

	In momenti particolari di difficoltà, i soci possono	
	validamente rinunciare a parte della loro mercede	
	nell'interesse della Cooperativa previa delibera	
	dell'Assemblea ordinaria.	
	Art. 23	
	RISTORNI	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VII	
	ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art.24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea generale dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, ove nominato.	
	Art.25	
	ASSEMBLEA	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione	
	dell'Assemblea deve effettuarsi dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di	
	impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad	
	opera dell'organo di controllo, ove nominato, mediante	
	lettera raccomandata o con qualunque altro strumento	
	(compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato	
	agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e	
	l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla	
	società e debitamente annotati sul detto libro soci).	
	Deve essere spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza a	
	tutti i soci ed all'organo di controllo, ove nominato.	
	L'avviso dovrà inoltre essere affisso nei locali sociali e	

	nei luoghi di lavoro almeno otto giorni prima della data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno il luogo - presso	
	la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, ove	
	nominato. Nel caso in cui gli amministratori e l'organo di	
	controllo, ove nominato, non partecipano personalmente	
	all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere	
	informati in merito alla riunione ed agli argomenti da	
	trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	Art. 26	
	COSTITUZIONE ASSEMBLEA	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e sulla	
	liquidazione della società per cui occorrerà la presenza	
	della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. La	
	seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore	
	dopo la prima.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 27	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	Le assemblee, dovranno essere tenute nella sede sociale,	
	tanto in sede ordinaria che straordinaria. Solo in presenza	
	di particolari esigenze le assemblee potranno essere tenute	
	fuori dalla sede sociale. L'Assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove	
	nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un	
	segretario, anche non socio. Le deliberazioni devono constare	
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il	
	verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da	

	un Notaio.	
	Art. 28	
	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo, ove nominato;	
	5) delibera l'adesione ad enti consortili o di categoria;	
	6) determina i criteri di retribuzione dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo, ove nominato;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	8) determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art.2365 C.C.	
	Art.29	
	DIRITTO AL VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti.	
	Art. 30	
	VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 31	
	AMMINISTRAZIONE	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	

	b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.	
	L'amministrazione è affidata quindi agli amministratori che operano congiuntamente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	La Presidenza dell'Assemblea spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente; per la votazione si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.	
	Art.32	
	POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano il potere di firma e la rappresentanza legale della società.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	

	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;	
	k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art.33 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	
	DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.	
	Art.34 CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	Art.35	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi	
	Art. 36	
	RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società e la firma sociale.	
	Essi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Art.37	
	L'Attività della gestione della Cooperativa e quant'altro non previsto dal presente statuto è governato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 38	
	La società può nominare un organo di controllo o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo	

	2477 c.c., detta nomina è obbligatoria.	
	L'organo di controllo, avendone i requisiti, potrà svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo può essere rappresentato da un unico membro effettivo o da un collegio sindacale composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della	
	nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci	
	devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Il sindaco unico o il collegio sindacale sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento DELLA SOCIETA'	
	Art.39	
	SCIoglimento ANTICIPATO	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 40	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Art.41	
	RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	

[illegible]